



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1127**

Prot. n. 153/15cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i - COMUNE DI PREDAZZO - IX variante al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n.153/15cdz

Il giorno **06 Luglio 2015** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**CARLO DALDOSS
SARA FERRARI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 35 di data 30 ottobre 2014, pervenuta in data 10 novembre 2014, con nota protocollo 596014, il Comune di PREDAZZO ha provveduto alla prima adozione della IX variante al piano regolatore generale finalizzata ad un complessivo aggiornamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico, con particolare riferimento alle disposizioni del piano generale degli insediamenti storici, con adeguamento alla normativa urbanistica provinciale, nonché, all’inserimento di una serie di modifiche puntuali al sistema insediativo infrastrutturale;

ai sensi delle nuove disposizioni dell’articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto del parere espresso dal Comune in ordine al mutamento di destinazione delle realtà gravate dal diritto di uso civico;

nella medesima delibera, per quanto attiene l’obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, si dà atto anche che la proposta di variante è stata corredata dal documento di rendicontazione urbanistica ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. - che definisce le “Linee guida per l’autovalutazione dei piani”. In tale documento, “Relazione tecnica – rendicontazione urbanistica”, l’Amministrazione comunale individua le previsioni soggette a rendicontazione urbanistica e quelle escluse da tale procedura, motivandone le ragioni;

con legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3 recante “Modificazioni della legge urbanistica provinciale e disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti”, entrata in vigore il 4 giugno 2014, è stato rivisto sostanzialmente il procedimento di adozione e approvazione dei PRG e delle relative varianti;

la presente variante è stata quindi adottata secondo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 31 e 33, della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*) come novellati dalla legge provinciale n. 3 del 2014 sopra richiamata;

al fine della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani stralci, ove approvati, e per l’acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell’articolo 31 novellato, commi 5 e 6 della l.p. n.1 del 2008, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 22 gennaio 2015;

sulla base delle valutazioni emerse nella Conferenza di Pianificazione, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell’articolo 31, commi 5-6 sopra richiamato, ha espresso il Parere n. 12 di data 06 febbraio 2015 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), in cui evidenzia, anche a seguito delle osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, tenutasi in data 13 gennaio 2015, la necessità di un approfondimento dei contenuti della variante medesima, in considerazione delle osservazioni e prescrizioni espresse dalle competenti strutture provinciali, e la conseguente modifica dei relativi contenuti

secondo le condizioni esposte nel parere medesimo, al fine di assicurare la coerenza della variante al PRG di PREDAZZO rispetto al PUP; in particolare si evidenzia necessità di approfondire il documento di rendicontazione urbanistica al fine di verificare puntualmente le previsioni adottate con particolare riferimento alle previsioni che interferiscono con le aree agricole di pregio del nuovo PUP assicurando gli elementi di analisi e di valutazione per la loro trasformazione e compensazione, nonché di aggiornare le cartografie di piano ai contenuti del nuovo PUP e di integrare, ai fini di un corretto adeguamento del PRG alle disposizioni del PUP e di quelle attuative della l.p. n.1 del 2008, la normativa di piano; sotto il profilo urbanistico si evidenzia la necessità di approfondire e motivare ulteriormente la localizzazione di nuove aree alberghiere, in particolare sotto il profilo paesaggistico, limitando gli indici insediativi e vincolando gli interventi al rispetto di un elevato standard qualitativo in termini di servizi e tipologia insediativa;

in merito all'adeguamento del PRG di Predazzo ai criteri di programmazione commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, sulla base del parere espresso dal Servizio Commercio, evidenzia che il piano regolatore, in sede di adozione della variante, non è stato adeguato a detti criteri e che comunque gli stessi trovano immediata applicazione ai sensi dell'articolo 61, comma 1 della legge finanziaria provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

con nota Prot. n. 71067 di data 09 febbraio 2015, il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 12 di data 6 febbraio 2015 novembre 2014, come rettificato relativamente alla parte inerente la "Tutela del suolo, dell'acqua, dell'aria" e integrato con il parere congiunto del Servizio Opere stradali e del Servizio gestione strade, di data 9 febbraio 2015, prot. n. 68986, è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di PREDAZZO, la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 18 del 24 marzo 2015, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendone parzialmente i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nel parere di competenza e in accoglimento di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nelle integrazioni dei documenti denominati "Relazione tecnica – rendicontazione urbanistica" e "Relazione tecnica", ha fornito ulteriori argomentazioni a sostegno delle nuove previsioni e di quelle che ha ritenuto di confermare in sede di definitiva adozione della variante al PRG in oggetto;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della l.p. n. 1/2008, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 31, e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate; il Comune con nota pervenuta in data 13 marzo 2015, protocollo n.195600, ha infine provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia;

in merito alla variante n. 2s, introdotta in sede di adozione definitiva della variante e relativa alla modifica della destinazione d'uso di un edificio isolato d'interesse storico da uso agricolo a residenziale non permanente che ha comportato

un rischio di livello R3, è stato predisposto uno studio di compatibilità; in sede di Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, tenutasi in data 21 maggio 2015, il Servizio Bacini Montani, esaminato lo studio, ha espresso parere favorevole alla modifica, subordinatamente alla realizzazione dell'opera di protezione prevista dallo studio medesimo;

il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto alla valutazione già espressa, con nota di data 29 maggio 2015, protocollo provinciale n. 287574, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha preso atto del sostanziale recepimento delle osservazioni provinciali, con particolare riferimento alla richiesta di limitare gli indici insediativi e vincolare i nuovi interventi alberghieri al rispetto di un elevato standard qualitativo in termini di servizi e tipologia insediativa. Contestualmente, nel confermare la richiesta di assoggettare gli edifici di cui alle schede n. 55 e n. 213 del piano degli insediati storici alla categoria del "restauro", in considerazione dell'elevato valore testimoniale all'interno del tessuto edilizio urbano e la prevalenza dei criteri di programmazione commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013, indipendentemente dal loro recepimento, ha subordinato l'approvazione della variante ad una serie di modifiche normative e cartografiche al fine di risolvere tutte le incongruenze evidenziate in sede di esame provinciale, sospendendo i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nei termini esposti nella nota sopra richiamata.

In merito alla riduzione dell'area agricola di pregio mediante la previsione di una nuova area residenziale di espansione (varianti n. 22 e 23), soggetta al piano attuativo a fini speciali PAS7 finalizzato alla realizzazione di edilizia abitativa agevolata, compensata con l'area individuata dalla variante n. 25, oggetto di cambio di coltura autorizzato dal Servizio Foreste e fauna, si precisa che sotto questo profilo, l'approvazione della variante determina l'aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale e il rilascio del titolo abilitativo edilizio sulle aree trasformate è subordinato alle condizioni stabilite dall'articolo 62, comma 11 della l.p. n. 1 del 2008;

si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante, iniziato il 14 aprile 2015, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia;

a seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio trasmessa in data 29 maggio 2015 con protocollo n.287574, il Comune di PREDAZZO, ha fatto pervenire in data 19 giugno 2015 con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 325046, gli elaborati di variante modificati sulla base delle richieste della struttura provinciale, come specificato nella nota accompagnatoria del Responsabile del Servizio Tecnico;

in considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della IX variante al piano regolatore del Comune di PREDAZZO adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 18 di data 24 marzo 2015 negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nella valutazione tecnica e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio costituiscono,

insieme allo studio di compatibilità concernente la variante 2s, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C;

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di PREDAZZO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al PRG di PREDAZZO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n.18 di data 24 marzo 2015, le modifiche contenute nel parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 12 di data 6 febbraio 2015 e nella nota di data 29 maggio 2015, protocollo n. 287574 del Servizio medesimo;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la IX variante al PRG di PREDAZZO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 18 di data 24 marzo 2015, negli elaborati che così modificati e comprensivi dello studio di compatibilità relativo alla variante 2s, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 12 di data 06 febbraio 2015 corrispondente all'allegato A) e la nota del Servizio medesimo di data 06 febbraio 2015, protocollo n. 287574 corrispondente all'allegato B);
- 4) di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, la riduzione delle aree agricole di pregio conseguente alle previsioni di cui alle varianti n. 22 e 23, ,

sono state compensate con l'area individuata dalla nuova variante n. 25, che individua una nuova area agricola di pregio in luogo di un'area a bosco, oggetto di cambio di coltura autorizzato dal Servizio Foreste e fauna;

- 5) di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il PUP, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è modificato, sotto il profilo cartografico, con la riduzione e relativa compensazione delle aree agricole di pregio, mediante l'individuazione di un'area a bosco riconosciuta idonea all'uso agricolo e posta in continuità con il sistema delle aree agricole esistenti in loc. Bellamonte, ai sensi dell'articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP;
- 6) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di PREDAZZO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

ET